



**COMUNE DI ALBIGNASEGO**  
Provincia di Padova

# **Regolamento per l'utilizzo da parte di terzi del Teatro/ Auditorium comunale e norme di comportamento per il pubblico**

**Approvato con D.C.C. n. 17 del 05/03/2026**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo da parte di soggetti terzi del Teatro/Auditorium comunale di Albignasego (di seguito “Teatro”).
2. Il Teatro è un bene pubblico destinato prioritariamente a ospitare “spettacoli dal vivo” di qualunque genere, nonché ogni altra manifestazione qualificata come “evento”, con elevata affluenza e partecipazione di pubblico, e ogni altra iniziativa riconducibile alla manifestazione dell’ingegno umano (scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione).
3. Compatibilmente con i programmi degli spettacoli e delle manifestazioni organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale, che hanno priorità nella formazione del calendario della stagione, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi, previa presentazione di apposita domanda e con le modalità di cui agli articoli successivi.

### **Art. 2 – Tipologie di utilizzo consentite**

1. Il Teatro può essere concesso in uso temporaneamente per:
  - spettacoli teatrali, musicali, di danza e cinematografici;
  - concerti, rassegne e festival;
  - conferenze, convegni, congressi, seminari e incontri pubblici;
  - iniziative culturali, educative e sociali;
  - eventi istituzionali o patrocinati dal Comune.

Nel foyer potranno, altresì, tenersi mostre di carattere culturale concordate con l’Amministrazione Comunale e il Gestore, il cui allestimento non ostacoli le vie di fuga.

Anche gli altri spazi del Teatro oltre la sala e i camerini, quali il foyer, la sala prove e registrazione, potranno essere utilizzati per attività ed eventi di spettacolo dal vivo, ricreative, culturali, solidaristiche, sportive, turistiche, celebrative, della tradizione, ecc., purchè compatibili con i luoghi e la struttura.

2. Non sono consentite iniziative:
  - in contrasto con la legge, l’ordine pubblico o il buon costume;
  - di natura esclusivamente commerciale o pubblicitaria, salvo specifica autorizzazione;
  - che arrechino danno o pregiudizio alla struttura o alla sua funzione pubblica o danno all’immagine della città.

### **Art. 3 – Soggetti ammessi alla concessione**

1. Possono richiedere l’utilizzo del Teatro:
  - enti pubblici;
  - ETS, associazioni, fondazioni, comitati e organizzazioni senza scopo di lucro;
  - istituti scolastici e formativi;
  - soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, associazioni di categoria.
2. La concessione è sempre subordinata alla valutazione dell’interesse dell’iniziativa e alla compatibilità con le finalità del Teatro.

### **Art. 4 – Priorità di utilizzo**

1. Hanno priorità nell’utilizzo del Teatro:
  - le attività istituzionali del Comune;
  - le iniziative promosse o co-promosse dall’Amministrazione comunale;
  - le iniziative patrocinate dal Comune di Albignasego;
  - le iniziative promosse da associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Albignasego e operanti sul territorio.
2. In caso di richieste concorrenti, l’Amministrazione valuta:
  - la rilevanza culturale e sociale dell’iniziativa;
  - la data di presentazione della domanda;
  - la continuità e storicità dell’evento.

## **Art. 5 – Modalità di richiesta**

1. La concessione delle sale del complesso teatrale avviene previa presentazione agli uffici comunali di domanda da compilare su apposito modulo con almeno trenta giorni di preavviso rispetto alla manifestazione.
2. La domanda deve contenere:
  - dati del richiedente (nome e cognome del richiedente, recapito comprensivo di numero telefonico, codice fiscale o partita IVA);
  - descrizione dettagliata dell'evento;
  - date e orari di utilizzo richiesti, comprensivi di eventuali tempi per il montaggio e lo smontaggio di quanto necessario allo svolgimento della manifestazione;
  - necessità tecniche e organizzative;
  - eventuale richiesta di patrocinio;
  - dati anagrafici e contatti di persona referente;
  - dichiarazione di aver provveduto alle autorizzazioni SIAE, qualora dovute;
  - dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di uso corretto delle attrezzature e degli arredamenti;
  - dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non utilizzare le sale per un numero di persone oltre la capienza massima;
  - descrizione della strumentazione e attrezzature di proprietà di terzi che verranno introdotte in Teatro per lo svolgimento dell'iniziativa;
  - indicazione del numero di persone che saranno presenti sul palco durante la manifestazione;
  - dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento.
3. La domanda dovrà essere, altresì, corredata da tutta la documentazione illustrativa ritenuta necessaria per la valutazione della richiesta, compresa la copia di idonea polizza assicurativa. L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti.
4. La presentazione della domanda e l'eventuale accoglimento non esime l'interessato dagli obblighi inerenti la realizzazione della manifestazione/spettacolo quali adempimenti SIAE, richiesta pagamento canoni pubblicitari, ecc., firma del DUVRI, del documento di presa visione ed accettazione dell'area di lavoro, del verbale di consegna area di lavoro e di quant'altro previsto dalla legge 81/2008.
5. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni, i dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

## **Art. 6 – Concessione, revoca e risoluzione**

1. L'utilizzo del Teatro è subordinato al rilascio di formale provvedimento di concessione ed è da intendersi sempre a titolo oneroso.
2. L'atto di concessione deve comunque contenere:
  - a) la disciplina dell'utilizzo dei locali e delle relative attrezzature;
  - b) l'individuazione dei soggetti responsabili;
  - c) i termini di inizio e la durata;
  - d) le disposizioni da osservare.
3. L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione per sopravvenute esigenze istituzionali o per motivi di pubblico interesse, dandone tempestiva comunicazione; in tal caso verranno rimborsate al richiedente tutte le somme già versate ed il richiedente non potrà pretendere nessun risarcimento ad alcun titolo.
4. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento nel caso in cui il richiedente, per sua colpa od omissioni o per altri gravi motivi, provochi situazioni di possibile pericolo per il pubblico, per i locali o possa arrecare grave danno per l'immagine del Teatro e, comunque, qualora violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti o contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento.
5. Ove, per cause di forza maggiore, non potesse aver luogo la manifestazione già autorizzata, la concessione si intenderà risolta, fermo l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di restituire gli oneri pagati senza interessi o ulteriori danni o spese.
6. Nel caso di rinuncia del richiedente successiva al ritiro della concessione o, comunque per cause ad esso imputabili, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di rivalersi di eventuali danni occorsi.

#### **Art. 7 – Tariffe e agevolazioni**

1. La concessione all'uso degli spazi del Teatro è subordinata al pagamento delle tariffe dovute, annualmente determinate dalla Giunta Comunale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'evento.
2. Le tariffe comprendono l'uso degli spazi e delle dotazioni standard; servizi aggiuntivi possono comportare costi ulteriori.
3. L'Amministrazione, con atto di Giunta Comunale e compatibilmente con le specifiche previsioni di bilancio, potrà vagliare di concedere l'uso degli spazi del teatro a tariffa ridotta o gratuito (con esclusione di service, eventuale montaggio/smontaggio di scene, biglietteria e siae) per specifici eventi culturali, didattici, sociali, senza scopo di lucro, promossi da Enti, Istituti Scolastici di Albignasego o associazioni iscritte all'Albo delle associazioni del Comune per un numero massimo di giornate annue, nel rispetto dei seguenti criteri di valutazione di massima:
  - iniziative realizzate in regime di co-progettazione o collaborazione diretta con il Comune;
  - iniziative consolidate e storiche: manifestazioni, rassegne o eventi che, per tradizione, continuità pluriennale (almeno 5 anni) e rilievo socio-culturale, siano riconosciuti come patrimonio identitario della comunità locale;
  - iniziative di particolare rilievo socio-culturale.

#### **Art. 8 – Deposito cauzionale e polizza assicurativa**

1. A garanzia del corretto utilizzo della struttura e del risarcimento di eventuali danni arrecati ai locali, agli impianti o alle attrezzature, il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale.
2. L'importo del deposito cauzionale è determinato dalla Giunta Comunale e va versato almeno dieci giorni prima della data fissata per l'evento, secondo le modalità indicate dagli uffici comunali.
3. Il deposito cauzionale è restituito entro 10 giorni dalla data di utilizzo del Teatro, previa verifica dello stato dei locali e delle attrezzature utilizzate.
4. In caso di danni, ammanchi o inadempienze, il Comune potrà trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Il concessionario dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa RCT e consegnarne copia almeno cinque giorni prima dell'utilizzo del Teatro.
6. Il deposito cauzionale e la polizza assicurativa RCT potranno essere ridotti o non richiesti per:
  - a) iniziative organizzate in collaborazione/co-progettazione col Comune;
  - b) soggetti e/o iniziative di particolare rilievo socio-culturale espressamente individuati dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 9 – Obblighi e responsabilità del concessionario**

1. Il concessionario è responsabile:
  - o del corretto utilizzo della struttura e risponde dei danni eventualmente arrecati alla struttura, agli impianti e alle attrezzature;
  - o del rispetto delle normative di sicurezza e capienza;
  - o dell'ottenimento di eventuali autorizzazioni e permessi di legge.
2. È fatto obbligo di:
  - o restituire gli spazi nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi;
  - o risarcire eventuali danni arrecati;
  - o rispettare gli orari autorizzati.
3. Il concessionario si rende responsabile della struttura e delle attrezzature che vengono consegnate, evitando di manomettere, forare o asportare (anche provvisoriamente) materiali ed attrezzature tecnologiche in dotazione, manomettere impianti elettrici od idraulici, introdurre materiali pericolosi o non autorizzati;
4. Il concessionario assume ogni responsabilità civile, sollevandone l'Amministrazione comunale concedente e il gestore, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., per qualunque fatto o danno derivante a persona o cosa in conseguenza dell'utilizzo del bene concesso, intendendosi la concessione rilasciata a totale rischio e responsabilità del richiedente.
5. Il concessionario provvede all'uso con la diligenza del "buon padre di famiglia" e risponde direttamente di ogni danno arrecato ai beni concessi, sollevando l'Amministrazione comunale e il gestore da eventuali danni, furti o distruzione che dovessero subire i beni di proprietà del concessionario o di terzi, come

strumenti musicali, borse, attrezzature varie, effetti personali, ecc. all'uso prestati, collocati a servizio o corredo degli stessi, provvedendo alla loro custodia sia diurna che notturna per tutto il periodo d'utilizzo, nei locali concessi in uso temporaneo.

#### **Art. 10 – Condizioni di utilizzo, divieti e limitazioni per il concessionario**

1. Non è consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore ai posti autorizzati, pari a n° 432, di cui quattro per sedie a rotelle per persone con disabilità e quattro per eventuali loro accompagnatori.
2. Non è consentito assistere agli spettacoli in piedi.
3. Il concessionario deve rispettare e far rispettare l'orario fissato per l'inizio della manifestazione; sono ammesse deroghe soltanto per motivate esigenze.
4. Sui manifesti e sulle locandine non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del Teatro, se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale del Teatro.
5. Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune, dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari.
6. Per tutta la durata dell'utilizzo del teatro sarà presente il personale tecnico incaricato dal gestore del Teatro, al quale il concessionario deve fare riferimento per le modalità di utilizzo di locali ed attrezzature.
7. Non possono essere apportate modifiche ai locali, agli impianti, alle attrezzature tecniche.
8. Il concessionario è responsabile della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei propri allestimenti scenici.
9. Al termine dell'utilizzo, locali, impianti ed attrezzature dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano prima dell'utilizzo.
10. E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'utilizzo del teatro.
11. E' riservata al Comune la facoltà di esercitare in ogni momento la vigilanza sul corretto utilizzo di locali, impianti ed attrezzature tecniche.
12. E' vietato l'uso di tecniche, attrezzature e meccaniche teatrali che possono recare danno agli arredi, alle tappezzerie, alla strumentazione ed in generale alla struttura del Teatro.
13. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro l'uso della platea se non per esigenze strettamente tecniche.
14. Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche dell'iniziativa per cui il Teatro viene concesso. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati il concessionario sarà responsabile dei danni arrecati e lo stesso dovrà rimborsare all'ente le spese di riparazione di tali danni.

#### **Art. 11 – Installazione di impianti, apparecchiature e scenografie**

1. L'introduzione e l'uso nelle sale di attrezzature e strumenti di proprietà di terzi deve essere espressamente concordata con il gestore.
2. Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare le leggi in materia di sicurezza.
3. La responsabilità civile e penale per ogni violazione, omissione parziale o totale, di cui al primo comma è del richiedente.
4. L'utilizzo delle attrezzature o degli strumenti di proprietà comunale esistenti in Teatro può essere effettuato solo dal personale del Gestore o autorizzato dal Gestore.

#### **Art. 12 - Comportamento del pubblico**

Si applicano le seguenti regole generali a carattere non esaustivo, integrabili con i disciplinari di comportamento elaborati dall'ufficio preposto:

1. L'ingresso in sala può avvenire esclusivamente dietro presentazione del biglietto o della tessera di abbonamento.
2. Lo spettatore è tenuto ad occupare il posto assegnato.
3. I posti numerati sono ad uso esclusivo di chi ha acquistato il diritto di occuparli e non possono essere occupati da altri ancorché fossero lasciati liberi.

4. Nessuno spettatore può collocarsi, neppure temporaneamente, in posti diversi da quello corrispondente al biglietto o abbonamento in suo possesso.
5. I biglietti sono validi solo ed esclusivamente per lo spettacolo cui si riferiscono e non possono essere in alcun caso convalidati per spettacoli diversi.
6. Lo spettatore è tenuto a conservare il biglietto per tutta la durata dello spettacolo ed a esibirlo, quando richiesto, al personale del Teatro addetto al controllo.
7. I biglietti acquistati sono rimborsabili solo in caso di annullamento dello spettacolo.
8. Il prezzo dei biglietti è indicato sui mezzi informativi messi a disposizione dal Teatro ed è esposto presso la biglietteria.
9. In occasione di particolari allestimenti scenici, o esigenze speciali di spettacolo, che comportino cancellazione o sostituzione di posti o intere file di poltrone, il teatro potrà cambiare quelli assegnati agli spettatori coinvolti.
10. Gli spettatori hanno accesso al Teatro unicamente dagli ingressi stabiliti indicati con cartelli o dalle maschere.
11. Il passaggio da una fila di poltrone ad altra è consentito solamente lungo le corsie che dividono le stesse. Non può essere ostacolato il libero passaggio tra le file né ostruite le zone di transito del pubblico per accedere ai vari posti.
12. Durante gli spettacoli è vietato deambulare o sostare nei corridoi delle sale, del pari bisogna osservare il più assoluto silenzio in caso di uso degli ulteriori spazi pertinenti.
13. L'accesso è vietato alle persone in evidente stato di ubriachezza e di alterazione psicofisica.
14. È proibito agli spettatori disturbare in qualsiasi modo la tranquillità del Teatro ed interrompere gli spettacoli con espressioni ed atti che possono offendere o disturbare il pubblico e gli attori.
15. Sono vietati urla, schiamazzi, fischi, parole oscene e simili, ovvero sibili e altre rumorose molestie, del pari è proibito il lancio di oggetti di qualsiasi specie.
16. Chi non si attenga alle disposizioni del capo maschera sarà fatto uscire immediatamente dal Teatro.
17. Il personale addetto è tenuto far rispettare le disposizioni regolamentari ed è responsabile delle conseguenze derivanti dall'omissione delle segnalazioni e dei provvedimenti a cui è tenuto a termini del presente regolamento.
18. Gli spettatori devono prendere posto entro l'orario previsto per l'inizio dello spettacolo; agli spettatori ritardatari potrà concedersi l'accesso solo se accompagnati da personale di vigilanza e comunque con modalità tali da non arrecare disturbo all'esecuzione.
19. È gradito, per tutte le rappresentazioni, un abbigliamento consono al decoro del Teatro.
20. In sala è richiesto un comportamento corretto e il rispetto del silenzio.
21. È vietato l'uso dei telefoni cellulari in sala. Prima dell'ingresso in sala, gli spettatori che ne fossero in possesso sono invitati a silenziare i telefoni cellulari il cui uso è tassativamente vietato in ogni modalità.
22. In Teatro è assolutamente vietato, salvo speciale e motivato permesso, utilizzare macchine fotografiche, fotocamere, cineprese, apparecchi di registrazione sonora o di videoregistrazione.
23. È vietato introdurre in Teatro animali.
24. È obbligatorio depositare in guardaroba, se attivato come servizio, colli ingombranti, zaini, caschi, ombrelli e altri oggetti che, a discrezione del personale del Teatro, risultino pericolosi o semplicemente ingombranti.
25. È vietato fumare nei locali del Teatro. E' altresì vietato l'uso di sigarette elettroniche.
26. È vietato introdurre consumare alimenti e bevande in sala.
27. Per qualsiasi problema o esigenza il pubblico si rivolgerà al personale di sala.
28. Il mantenimento dell'ordine pubblico è affidato al personale di custodia e sorveglianza. In casi di difficoltà, detto personale potrà avvalersi della Polizia locale e delle Forze dell'ordine.
29. Il personale incaricato della vigilanza provvede ad allontanare gli spettatori che violino una qualunque delle precedenti norme.
30. Possono accedere in platea le persone diversamente abili non deambulanti; in questo caso sono previsti alcuni stalli di posizionamento carrozzine a metà della sala. Resta inteso che anche altri posti possono essere individuati sentito il responsabile per la sicurezza.

#### **Art. 13 - Norme finali e transitorie**

1. Considerata la specificità del settore teatrale e i suoi diversi risvolti esterni (concessione beni comunali, attività di comunicazione come media pubblico, attività di marketing e pubblicitario, ecc.), saranno

apportati gli adeguamenti necessari a conciliare le disposizioni d'uso del Teatro con le altre norme regolamentari e altri istituti interni al Comune, con l'unico fine di perseguire l'interesse pubblico del servizio teatro.

2. Spetta alla Giunta comunale assumere disposizioni di dettaglio, integrative del presente Regolamento, per la disciplina degli spazi di cui all'Art. 2.
3. In fase di prima applicazione, cioè fino all'avvio della stagione teatrale 2026/27, e quindi fino al 31 agosto 2026, le concessioni gratuite saranno approvate dalla Giunta comunale con proprio atto motivato, con particolare attenzione:
  - alle iniziative realizzate in regime di co-progettazione o collaborazione diretta con il Comune;
  - alle iniziative consolidate e storiche: manifestazioni, rassegne o eventi che, per tradizione, continuità pluriennale (almeno 5 anni) e rilievo socio-culturale, siano riconosciuti come patrimonio identitario della comunità locale;
  - alle iniziative di particolare rilievo socio-culturale.A partire dalla stagione teatrale 2026-27 si applicherà quanto previsto dall'art. 7, comma 3.

#### **Art. 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione secondo le modalità di legge.